

Alla Regione Abruzzo
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Leonardo da Vinci n. 7
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Progetto per l'apertura e risanamento ambientale finale di una cava in località "Piano di Macchia" – Ditta: Zugaro Guido & C. S.a.S. – Riscontro alle osservazioni presentate.

Il sottoscritto Zugaro Guido, nato a L'Aquila il 16/04/1932, nella qualità di amministratore della Zugaro Guido & C. S.a.S. con sede in Paganica – Via Pescomaggiore – con riferimento alla procedura in oggetto ed alle osservazioni presentate dal Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore con sede in Via della Madonna n. 4 – Pescomaggiore (AQ) – e dall'Associazione di promozione sociale Misa con sede in Pescomaggiore (AQ) – Strada della Conserva – premesso che le predette osservazioni sono nella sostanza dei contenuti perfettamente identiche, riscontra quanto appresso:

-Osservazione 1 sub. A: in relazione alle prescrizioni dell'art.63 NTA del PRG, del Comune di L'Aquila, che, nella sua stesura esclude l'apertura di nuove cave all'interno del territorio comunale, si fa rilevare che la materia delle cave è sottoposta alla potestà di regolamentazione regionale e che la disciplina delle attività estrattive risulta sottratta alla potestà attribuita al Comune nel settore urbanistico.

L'art.117 Cost., anche nel testo vigente prima della riforma costituzionale del 2001, prevedeva la separazione e la distinzione tra la materia urbanistica e quella relativa a cave e torbiere.

Tale disposizione costituzionale ha determinato quell'orientamento pacifico in giurisprudenza di non assoggettabilità a titolo edilizio dell'attività estrattiva.

Per mera prudenza può farsi rilevare che l'attività in questione coinvolge interessi superindividuali ed incide sul governo del territorio, sia per l'impatto ambientale e sia per l'esigenze economiche connesse all'utilizzazione delle risorse naturali disponibili.

Per questo l'autorizzazione delle nuove attività estrattive deve essere resa dalla Regione previo parere del Comitato di Coordinamento regionale VIA.

Sul punto è concorde anche il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di L'Aquila, nel testo approvato con delibera di C.P.

n.62/2004 che, espressamente, dispone una simile competenza all'autorizzazione (art.20 NTA).

Anche la giurisprudenza penale (Cass. Penale, Sez. III, n.475, del 6.10.2010) si è adeguata ai principi sopra evidenziati ritenendo che "L'attività di apertura e di coltivazione di una cava, pur comportando la trasformazione del territorio, non è subordinata al controllo edilizio comunale; la compatibilità della coltivazione della cava con gli interessi urbanistici è oggetto di accertamento da parte della Regione al momento del rilascio della autorizzazione per lo sfruttamento dei giacimenti che stabilisce, di solito, l'obbligo di successiva restituzione del luogo allo stato precedente";

- Osservazione 1 sub. B: per quanto attiene all'eccezione di cui all'art.29, L.R. 1/2012, nella parte in cui si prescrive la sospensione del rilascio dei provvedimenti autorizzativi o concessori per l'esercizio di nuove attività estrattive, deve rilevarsi l'abrogazione della detta disposizione avvenuta con L.R. 63, del 18.12.2012;

- Osservazione 1 sub. C: per quanto riguarda l'intestazione dell'avviso pubblico non correttamente espresso con riferimento dei terreni d'interesse l'eccezione sollevata si palesa del tutto strumentale in quanto gli esponenti dell'osservazione hanno esattamente individuato la zona interessata dalla procedura VIA proprio tramite l'avviso al pubblico;

- Osservazione 1 sub. D: in relazione alla non disponibilità dei suoli da parte della Soc. interessata all'apertura dell'attività estrattiva si fa rilevare che l'eccezione non risponde a vero.

1) Per quanto attiene i terreni legittimati si ricorda che il provvedimento del commissario per la liquidazione degli usi civici di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico, ai sensi degli artt.9 e 10, L. 16 giugno n.1766 e artt.29 e 30 r.d. 26 febbraio 1928 n.332, conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto.

In ordine alle conseguenze dell'atto di legittimazione la giurisprudenza è concorde, senza oscillazione di sorta, nel ritenere che a seguito della legittimazione si opera la trasformazione del demanio in allodio, nel senso che l'abusivo occupatore diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto con pienezza di facoltà, ed opponibile erga omnes.

Data tale trasformazione del demanio in allodio si rende evidente l'errore di diritto commesso dai sottoscrittori delle osservazioni nel ritenere che l'uso ultra ventennale da parte degli occupatori ha fatto perdere effetto ai provvedimenti di legittimazione, determinando il ritorno dei terreni all'originario demanio civico.

La riviviscenza ex novo degli usi civici, legittimamente estinti, prospettata dall'Associazione, non solo non è possibile ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L.1766/27 e dall'intero sistema che regola la materia, ma si pone in profondo contrasto rispetto agli artt.42 e 44 Cost., secondo i quali la proprietà

terriera può essere soggetta a vincoli soltanto se questi trovano il loro fondamento nella legge.

In un simile quadro normativo non è possibile ritenere che i beni di natura privatistica, divenuti tali a seguito della legittimazione, possano tornare a far parte dei demani collettivi in quanto l'estinzione di tale qualità non consente alcun tipo di riviviscenza del precedente regime.

2) Parimenti errata è la considerazione relativa alle conciliazioni avvenute nel XIX secolo tra i cittadini ed il Comune di Paganica.

Secondo gli esponenti tali provvedimenti di conciliazione avrebbero perso il loro effetto in quanto i terreni oggi di interesse per la VIA non sarebbero stati coltivati per oltre 3 anni.

Null'altro viene dedotto o spiegato in merito, né da quale normativa deriva tale eccezione.

Per spirito di completezza la Soc. istante ha ritenuto necessario, ai fini di una confutazione analitica e completa dell'opposizione contro essa proposta, di "sviscerare" l'argomento.

Le conciliazioni di cui parlano gli esponenti delle osservazioni sono state disposte, come dalla stessa ammesso, nel secolo XIX e, quindi, in epoca precedente all'entrata in vigore della L. 16.06.1927, n. 1766 e, di conseguenza, non erano sottoposte al regime di cui agli artt. 19 e 21 della citata norma, ma alla normativa vigente all'epoca.

Le legislazioni preunitarie e quelle precedenti al 1927, pur ribadendo, nel corso dei secoli, la inalienabilità e la imprescrittibilità delle proprietà collettive, al fine di preservarne l'integrità, non hanno potuto sottrarsi dal riconoscere, in certe forme di possesso, una trasformazione del demanio, per cui la terra, smessa la sua originale qualità demaniale, passava nel novero degli allodi (e quindi nella proprietà privata) e, per questo, prevedero varie forme di conversione del demanio in allodio.

Si può ricordare, a titolo di esempio, la normativa meridionale sulle difese o "defense", che ammetteva il diritto del feudatario ad escludere la demanialità civica di ampi territori, oppure, questa volta in favore degli uomini del feudo, il diritto delle colonie inamovibili.

Tali previsioni venivano, però, ad assumere un significato di eccezione rispetto ai principi fondamentali della demanialità.

Invece, le leggi eversive della feudalità, in generale e, in modo particolare, quelle volute ed imposte nel regno del Mezzogiorno, hanno perseguito, quale finalità specifica, lo scioglimento della promiscuità di godimento e, quindi, la conversione della proprietà collettiva in proprietà libera ed individuale.

Pur sorvolando, per obbligo di brevità, circa la ideologia che sosteneva la legge eversiva dell'01.09.1806, dettata da Gioacchino Murat, per il Regno di Napoli, non si può fare a meno di ricordare il suo principio cardine: "I demani, di qualsivoglia natura feudali, di chiesa, comunali e promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di essere posseduti come proprietà di coloro ai quali toccheranno (art.

1) "....." La porzione che, nella suddivisione della parte restata all'Università, toccava ai cittadini, come la porzione che ai medesimi spettava nella divisione dei demani comunali, a norma dell'art. 5 del decreto 08.06.1807, costituiva proprietà libera dei medesimi sotto il peso del canone " (art. 9 L. 01.09.1806, art. 28, D. 03.12.1808).

L'obiettivo del legislatore francese fu duplice: da un lato abolire la feudalità e restaurare i diritti e le funzioni della sovranità; dall'altro, sciogliere ogni sorta di promiscuità e ripartire i demani, convertendoli in piena proprietà.

In virtù dell'abolizione della feudalità, dunque, le proprietà ex feudali vennero a consolidarsi nelle mani dei possessori; fu dichiarato estinto il diritto di devoluzione a favore del fisco (art. 4 L. 02.08.1806) e fu dichiarato, altresì, che i demani feudali restavano ai possessori (art. 15), salva la divisione.

L'art. 5 del Decreto 08.06.1807, così come integrato dall'art. 1 delle istruzioni del 1810 e del 1861, riassume, in due operazioni fondamentali, tutta la materia delle divisioni.

La prima si componeva di tre sub-procedimenti, consistenti nello scioglimento della promiscuità, nella divisione della massa degli ex demani feudali, fra il feudatario e le università ed, infine, nella reintegra dei demani comunali usurpati.

La seconda operazione comprendeva la suddivisione delle quote dei suddetti demani tra cittadini, tramite conciliazioni o quotizzazioni o assegnazioni.

In altri termini, il sistema adottato dal legislatore francese, e fatto - successivamente - proprio anche dalle leggi post - unitarie (art. 1 istruzioni del 1861), si imperniava sul seguente concetto: attribuire ai baroni le quote del feudo a loro spettanti, quali allodi; trasformare in proprietà le altre terre feudali, in uno con quelle universali, adatte alla coltivazione, tramite conciliazione, quotizzazione e assegnazione ai singoli cittadini, conservare, quale demanio, le terre boschive e pascolive, inadatte a forme di utilizzazione soggettiva.

Per quello che più interessa la fattispecie in esame, bene può affermarsi che la conseguenza fondamentale delle conciliazioni, quotizzazioni o assegnazioni era la trasformazione in proprietà privata della quota di demanio toccata al quotista (art. 9 L. 01.09.1806, art. 4 Decreto 08.06.1807, art. 38, Decreto 03.12.1808) ed il corrispettivo obbligo di un canone perpetuo.

Tale principio non era posto in crisi neppure dalla esperibilità della reintegra delle quote abbandonate o cedute nel periodo di divieto, in quanto, in questi casi, per violazione delle condizioni poste con gli atti di conciliazione, assegnazione o quotizzazione, si verificava la loro revoca e, conseguentemente, la necessità di procedere ad una nuova assegnazione ad un nuovo soggetto (art. 32 Decreto 03.12.1808; art. 1 Decreto 06.12.1852, art. 58 delle istruzioni del 1851 che, espressamente, disponeva la necessità di quotizzare tutte le terre che si aggregavano quale demanio comunale, comprese quelle reintegrate).

Tale reintegra era possibile, ma per le sole quotizzazioni, come meglio si dirà in seguito, entro il ventennio dalla loro assegnazione, per la violazione: a) dell'obbligo di alienare ed ipotecare le quote attribuite per un ventennio; b)

dell'obbligo di pagare il canone; c) dell'obbligo di non trascurare la coltivazione per tre anni consecutivi.

La giurisprudenza dell'epoca chiarì un quesito a lungo dibattuto in dottrina, cioè se l'obbligo di coltivazione avesse, o meno, efficacia anche oltre il ventennio, ritenendo che entrambi gli obblighi di non alienare e di coltivare erano limitati nel tempo (nei venti anni), proprio, in merito alla minore intensità degli obblighi imposti dalla normativa meridionale, ai quotisti, rispetto a quelli previsti dalla legge del 1927 (Cass. Sent. 10.02.50, n° 348, in Foro Amm. 1951, I, 1951).

Risulta, pertanto, che le sole quotizzazioni (e non le conciliazioni) erano assoggettate, nel ventennio successivo alla loro assegnazione, all'obbligo di non trascurare la coltivazione per tre anni successivi, a cui sembra far riferimento l'Associazione MISA ed il Comitato per la rinascita di Pescomaggiore.

Una simile limitazione non risulta neppure applicabile, peraltro, alle conciliazioni, regolate dal titolo con il quale veniva disposto l'accordo.

A fronte di quanto dedotto sembra destituito da ogni e qualsiasi fondamento l'eccezionale decadenza dalle conciliazioni intervenute nel XIX secolo ed appare evidente un disinvolto modo di proporre osservazioni ed opposizioni nella procedura VIA, basato su una superficiale contestazione, confusa e del tutto generica, finalizzata non ad un serio ed approfondito confronto, rispettoso dei diritti e degli interessi del soggetto proponente, ma ad un tentativo di arrecare confusione e disturbo.

Deve ritenersi, pertanto, che i proprietari delle quote comunque assegnate (sia per conciliazioni che per quotizzazioni), prima dell'entrata in vigore della L.1766/27, sono da considerarsi, ad ogni effetto, titolari di ogni e qualsiasi diritto, tanto da poterne disporre sia a fini edificatori, sia per cessioni e vendite.

Tali assegnazioni, per effetto delle norme evidenziate, hanno, infatti, comportato la trasformazione del demanio in allodio e, per questo, i quotisti ed i loro discendenti debbono essere considerati proprietari a tutti gli effetti.

Da quanto evidenziato sembra evidente l'errore commesso dalla Regione e contenuto nella nota contestata.

- Osservazione 1 sub. E): Lo studio di impatto ambientale non è stato elusivo per non aver considerato le attività cui è strumentale. La cava trovasi ad una distanza di oltre 5 Km. dallo stabilimento industriale ove viene lavorato il materiale prelevato dalla cava oggetto di richiesta. L'unico impatto che correla le due attività è legato al transito dei veicoli per il trasporto del materiale, ma questo elemento è stato attentamente valutato e considerato negli impatti. Non si vede altra logica che può legare le due cose dal punto della V.I.A. Anche gli aspetti che legano gli impatti che si vanno a cumulare tra la nuova attività e quella esistente sono stati valutati in quanto la prima sarà attivata con la chiusura della seconda. Anche le osservazioni in merito alla durata della cava, stabilita in anni 19, non hanno alcuna relazione con lo stabilimento industriale dal punto che più ci interessa e che stiamo studiando.

- Osservazione 2: Non si comprende lo spirito dell'osservazione nel senso che la cava è stata sottoposta a studio di V.I.A. nella sua intera estensione superficiale, senza far ricorso, come invece sostenuto, ad elusioni di sorta in quanto se la superficie fosse stata portata al di sotto dei 20 Ha si poteva procedere con richiesta di assoggettabilità e non a V.I.A. come invece si è correttamente operato.

- Osservazione 3: E' del tutto solare che i terreni demaniali civici sono considerati dalla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 42/2004) quali beni vincolati paesaggisticamente e quindi soggetti ad autorizzazione paesaggistica per gli interventi che si realizzano sugli stessi. Questa considerazione non è applicabile al nostro caso in quanto i fondi di natura ex demaniale civica hanno la preventiva sdemanializzazione per uso attività estrattiva e risanamento ambientale e per concessione alla Ditta richiedente rilasciato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/88. E' stato infatti precisato dal Servizio Affari Giuridici e Legali regionale che "...Il vincolo paesaggistico gravante sui terreni di uso civico viene meno all'esito della favorevole conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dall'art. 12 L. 1766/1927, come recepito dall'art. 6 L.R. 25/88, nonché dagli art. 39 e 41 R.D. 332/1928 e dall'art. 2 L.R. 3/98..." . In caso di sdemanializzazione del bene civico permane in capo alla Soprintendenza, qualora la zona non sia già gravata da altri vincoli ambientali, il potere di valutare, di volta in volta, l'opportunità di vincolarla, in tutto od in parte, con uno specifico decreto ministeriale. La zona in cui si interviene non ha alcun vincolo ambientale, ad esclusione di quello già decaduto con il mutamento di destinazione d'uso, e non risulta che la Soprintendenza B.A.A.A.S. abbia provveduto, in via autonoma, ad intervenire con specifico decreto ministeriale. Le restanti osservazioni proposte relative all'esercizio dell'uso civico sono del tutto irrilevanti in quanto nella fase istruttoria la Regione ha valutato le esigenze degli abitanti, ritenendo che il demanio residuale è più che sufficiente per l'uso civico, prima di concedere il mutamento di destinazione d'uso che ha conferito una destinazione specifica al territorio interessato. L'area oggetto di studio, anche se interessata da attività pascoliva, sicuramente non è "sostenuta economicamente" da tale attività. Di fatto non si riscontrano all'interno dell'area interessata dal progetto allevamenti o attività zootecniche rilevanti, se non un stazzo temporaneo nella parte pianeggiante. E' dunque da escludere un impatto rilevante su tale settore.

In merito alla terza parte del *punto 3*, relativo alla presenza di santoreggia montana, issopo, ed altre specie vegetali, si ricorda che sono tipiche dei pascoli secondari xerofili, rappresentativi del versante meridionale del Gran Sasso e di gran parte dei pascoli aridi del centro Italia. Dunque si esclude che anche in questo caso si possano avere interferenze con tali ambiti ecologici e con le attività umane. Inoltre, come si evince dall'analisi vegetazionale, l'area è interessata da forti fenomeni di contaminazione da parte del pino nero, problematica

ormai nota. Per completezza si riporta di seguito una descrizione di tali formazioni. Pascoli secondari xerofili: si tratta di formazioni termo-xerofile che vedono la presenza, oltre a diverse emicriptofite e geofite (piante perenni che perdono d'inverno la porzione epigea), quali *Phleum ambiguum*, *Plantago lanceolata*, *Festuca circummediterranea*, *Allium shaerocephalon*, *Seseli tommasini*, *Koeleria lobata*, *Sanguisorba minor*, *Silene vulgaris*, *Erysimum pseudorhaeticum*, *Potentilla recta*, *Dactylis hispanica*, *Stachys recta*, ecc., anche di numerose camefite, piccoli suffrutici molto ben adattati a condizioni di aridità edafica, tra cui *Satureja montana*, *Satureja graeca*, *Coronilla minima*, *Alyssum sp.*, *Sedum rupestre*, *Helianthemum apenninum*, *Euphorbia nicaeensis*, *Cephalaria leucantha*, *Thymus gr. serpyllum*, *Argyrolobium zanonii*, *Aethionema saxatile*, *Anthyllis vulneraria*, ecc.

- Osservazione 4: All'interno dell'area di studio non si rilevano capanne di pietra ("a tholos) ma cumuli di "spietra mento". Tali strutture sono attualmente soggette al dinamismo del paesaggio stesso che, attraverso fattori biotici e abiotici (vegetazione, agenti atmosferici), modifica la loro forma e composizione. Erroneamente si potrebbe considerare questo processo come un fenomeno di degrado, ma in realtà è la più logica e naturale conseguenza del tempo che favorisce la rinaturalizzazione dell'ambiente. Come ampiamente riportato nella Valutazione di Impatto Ambientale, sono stati individuati interventi specifici (mitigazione e compensazione) per la ricostituzione del paesaggio attraverso il riutilizzo dei materiali presenti in loco. Inoltre è stata effettuata una ricognizione ed una mappatura di tali strutture al fine di ripristinare il mosaico paesaggistico. Ogni lotto è stato analizzato in modo specifico e strutturale e le relative schede sono di fatto "operative".

Dunque, la scelta di rimuovere tali strutture per poi ricostituire in fase di ripristino (attraverso procedure ed interventi mirati) potrebbe garantire una maggiore efficacia nelle fasi di recupero degli elementi del paesaggio. Si ritiene inoltre che, nella sopra citata valutazione, sono stati ampiamente affrontati tutti i possibili impatti e le relative soluzioni.

- Osservazione 5: La zona in cui ricade l'intervento non risulta compresa nell'area contigua al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in quanto mai pianificata in tal senso secondo il disposto dell'art. 32 L. 394/1991 dalla Regione Abruzzo. La notevole distanza in linea d'aria dai confini del Parco la rende al di fuori di ogni possibile coinvolgimento nella strumentale questione sollevata.

- Osservazione 6: E' sin troppo evidente il collegamento effettivo che esiste tra l'attività estrattiva proposta e la utilizzazione del materiale nell'ambito dello stabilimento industriale che la Ditta ha realizzato nell'ambito del Nucleo Industriale di Bazzano. Già all'attualità vi sono positivi riscontri con l'attività avviata che si sviluppa, dopo una

accurata programmazione e studio di mercato, in modo esponenziale. Non è quindi "una pura eventualità" l'uso che verrà fatto del materiale da prelevare nella cava per la propulsione del moderno stabilimento in quanto costituisce la materia prima da trasformare con i procedimenti innovativi. La nuova cava e lo stabilimento industriale costituiranno un unicum indissolubile in quanto saranno in completa simbiosi avendo sopravvivenza l'una con l'altro nobilitando il materiale estratto in prodotti all'avanguardia nel campo dell'edilizia che vive un momento di rinascita con la ristrutturazione del patrimonio esistente e, per la nostra zona, con la ricostruzione e riparazione legata al terremoto del 2009.

- Osservazione 7: Lo studio paesaggistico, realizzato per la valutazione dell'inserimento dell'opera nel contesto ambientale di riferimento, è stato ampiamente tratto nel *Quadro di riferimento ambientale* e si basa sulla ricognizione e valutazione degli aspetti visivi del paesaggio, sulla categoria di uso del suolo e sulle relazioni funzionali tra di essi.

Lo studio è stato articolato in diverse fasi che si sono sviluppate sia attraverso analisi su campo sia attraverso analisi in ambiente GIS. Le rilevazioni *in situ* hanno fornito i dati di partenza per la creazione degli strati informativi di base idonei alla valutazione paesaggistica.

Nel *Quadro di riferimento ambientale* si evidenzia la componente del "paesaggio", analizzando i seguenti fattori:

1. Modifica della percezione dei siti naturali – storico – culturali;
2. Alterazione dello skyline e del paesaggio;
3. Incidenza della visione e/o percezione;
4. Distanza da insediamenti abitativi.

L'ambito di riferimento è stato scelto sufficientemente ampio da contenere l'area di progetto come elemento strutturante il paesaggio. Per quanto concerne l'aspetto visivo, occorre far riferimento ai limiti della visione stessa connessi alla dimensione del raggio di riferimento per il limite visuale.

Per valutare i possibili impatti sul paesaggio sono stati individuati inoltre tre *ambiti di riferimento visuale*, indicati come *zone di visibilità*:

1. **Zona di visibilità 1:** l'area di riferimento ha un raggio pari a tre volte la massima lunghezza riscontrabile nell'area di progetto, comunque all'interno di un'unità paesaggistica omogenea.
2. **Zona di visibilità 2:** l'area ha un raggio pari a trenta volte la massima lunghezza riscontrabile nell'area di progetto, coinvolgendo unità paesaggistiche differenti.
3. **Zona di visibilità 3:** l'area ha un raggio compreso tra la Zv2 e dieci chilometri.

Al fine di valutare il grado di visibilità del progetto proposto è stata condotta un'indagine basata su valori di visibilità calcolati da determinati punti di osservazione (PO) ricadenti in diverse aree di ritenute importanti per un'analisi completa. I PO sono stati scelti in base ai seguenti criteri:


- zone circostanti l'area di progetto a diverse distanze;
- zone densamente abitate;
- zone di interesse storico;
- arterie di viabilità principale altamente trafficate.

Si riportano di seguito gli schemi salienti dello studio.

Punti di Osservazione	
PO1	Pescomaggiore
PO2	Paganica
PO3	Filetto
PO4	Camarda
PO5	Bazzano SS 17
PO6	San Felice d'Ocre
PO7	A24_n 1
PO8	A24_n 2
PO9	A24_n 3

I nove punti di osservazione sono stati scelti in modo da comprendere tutte le direzioni di massima visibilità, così da avere un modello revisionale il più veritiero possibile.

Per ciò che riguarda la visibilità nei dintorni dell'area questa risulta essere limitata dalla conformazione morfologica della zona di intervento, come analizzato nella Valutazione di impatto ambientale. Non risultano inoltre vincoli particolari relativi alla viabilità esistente nelle vicinanze della zona di intervento.



- Osservazione 8: L'attività di cava nel nuovo sito verrà intrapresa contestualmente alla cessazione nel vecchio sito per cui non si avrà un aumento rispetto all'attualità delle emissioni legate all'abbattimento dei fronti di coltivazione. Lo studio che si è allegato alla V.I.A. è ripetitivo di quello precedente in quanto i parametri di emissione non cambieranno in quanto i luoghi di propagazione sono del tutto simili e posti pressoché alle stesse distanze dell'abitato. Si specifica inoltre che mentre per il sito attuale è possibile eseguire una misurazione strumentale, così come avvenuto, su quello in progetto non possono che essere fatte delle previsioni che, nello studio, sono state assunte del tutto simili ai valori attualmente riscontrati. La Ditta avrà comunque l'onere di monitorare nel tempo la situazione che verrà a crearsi adottando, in caso necessario, di volta in volta i provvedimenti più idonei per evitare la diffusione di polveri nell'aria ed altri fenomeni di emissione. Per l'impianto si è già da tempo provveduto alla messa a norma per la rispondenza ai parametri di legge.

- Osservazione 9: Nella progettazione del piano di coltivazione si è rispettato il dettato della normativa vigente in materia di cave prevedendo la coltivazione e la sistemazione ambientale per lotti funzionali di intervento. Ciò comporterà la razionale utilizzazione della risorsa e la riduzione di notevoli superfici all'impatto cromatico dovuto alla presenza del bianco del calcare. Il risanamento ambientale contestuale alla coltivazione della cava in località "La Forma" è ben visibile da tutti e non sembra che vi siano situazioni irregolari da segnalare. Tutte le considerazioni esposte nell'osservazione sono del tutto personali e meramente strumentali in quanto non suffragate da riscontri obiettivi, ma da semplici considerazioni svolte su opinioni personali rispettabili, ma non condivisibili dal punto di vista tecnico.

- Osservazione 10: Il nastro assolverà in pieno il compito di trasportare il materiale dall'area di cava alla zona di lavorazione eliminando completamente l'uso di dumper e camion che causerebbero emissioni nell'atmosfera. E' comunque indispensabile anche la realizzazione di una strada di servizio per l'accesso all'area di cava per ovvie necessità di raggiungimento dei luoghi in sicurezza da parte dei lavoratori addetti e per le normali manutenzioni da compiere. Si specifica, qualora non fosse ovviamente chiaro, che la strada non servirà per il trasporto del materiale.

- Osservazione 11: E' assolutamente chiaro e perfettamente motivato il fatto che F.te della Forma e le falde rinvenute nei sondaggi non sono riconducibili alla falda basale, la superficie piezometrica di quest'ultima, infatti, è stata intercettata nell'area da pozzi produttivi, alla quota di 790 m s.l.m., mentre gli altri livelli piezometrici sono tutti caratterizzati da quote nettamente superiori, ...Infatti né le notevoli e repentine variazioni di quota della superficie piezometrica né la loro geometria sono compatibili con un gradiente idraulico basso, proprio del deposito carbonatico altamente permeabile, e con una superficie piezometrica continua...(relazione Geologica, par. Idrogeologia).


Per quanto attiene alla definizione di modesta, essa riguarda la valutazione degli aspetti quantitativi, ossia relativi alla portata.

- Osservazione 12: La viabilità esistente è stata sempre in grado di sostenere il traffico che si è sviluppato lungo il suo percorso compreso il tratto che viene ritenuto maggiormente critico da S. Pietro a Fonte della Forma. Il "collaudo" del tutto è già avvenuto in occasione del periodo susseguente al sisma del 6 aprile 2009 quando tutto il traffico che normalmente si svolgeva lungo la S.R. 17 "del Gran Sasso d'Italia" per motivi di sicurezza è stato dirottato sulla viabilità di che trattasi senza creare particolari problematiche. Ogni possibile commento a ciò risulterebbe ultroneo in quanto è ben noto che all'epoca era presente un notevole transito di mezzi pesanti anche di notevoli dimensioni. Ad ogni buon fine ogni possibile soluzione migliorativa della situazione potrà essere adottata dalla autorità competenti a decidere anche in considerazione dei canoni che vengono corrisposti dall'attività in relazione al disposto dell'art. 13 bis della L.R. 54/83 e s.m.i.

In relazione a tutto quanto sopra esposto il sottoscritto Amministratore ritiene di aver motivato e meglio dettagliato lo studio di Impatto Ambientale presentato anche in relazione alle osservazioni

pervenute e chiede cortesemente di voler proseguire l'iter amministrativo. Si chiede, infine, di essere ascoltato dal CCR-VIA.

Paganica, lì 25 gennaio 2013



La Ditta ZUGARO Guido & C. S:aS.
Amministratore Sig. ZUGARO Guido